

**FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO – COMPARTO BILANCIATO  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Tra


Il Fondo Pensione Perseo Sirio (di seguito FONDO) – Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità - associazione riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "DECRETO"), con sede in Roma, via degli Scialoja, 3, C.F. 97660520582, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore WLADIMIRO BOCCALI codice fiscale BCCWDM70H07G478K

e

La Società HSBC Global Asset Management (France) (di seguito il GESTORE) con sede legale in Immeuble Coeur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle, La Défense 4, 92400 Courbevoie, codice fiscale/P. IVA FR88421345489 ed iscrizione registro imprese di Nanterre: n. 431 345 489, nella persona di Matteo Pardi munito dei necessari poteri.

**Premesso che:**

1. Il FONDO, costituito in forma di associazione riconosciuta, è autorizzato all'esercizio dell'attività di gestione di forme di previdenza complementare per i propri associati ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP), ai sensi dell'art.4 del DECRETO, con il n. 164.
2. Il GESTORE rientra tra i soggetti indicati all'articolo 6, comma 1 del DECRETO ed è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 7 del DECRETO. In particolare il GESTORE è autorizzato all'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. d) TUF.
3. Il Consiglio di Amministrazione del FONDO, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6 del DECRETO ha:
  - a. deliberato nella riunione del 27/06/2018 una sollecitazione pubblica di offerta (di seguito anche BANDO) verso soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 6, comma 1 del DECRETO, per la tipologia di gestione di cui alla presente CONVENZIONE;
  - b. condotto il processo di selezione secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento, la coerenza tra obiettivi e modalità di gestione, essendo stati decisi preventivamente dagli amministratori i criteri di scelta dei gestori;
  - c. selezionato la proposta presentata all'uopo dal GESTORE.
4. Il GESTORE ha classificato il FONDO PENSIONE, sulla base delle informazioni raccolte dal FONDO medesimo, come *cliente professionale* di diritto. Il GESTORE ha altresì ottenuto dal FONDO le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'adeguatezza del servizio di gestione di portafogli in relazione agli obiettivi di investimento del FONDO medesimo. In particolare il GESTORE è a conoscenza della disciplina italiana della previdenza complementare.
5. Il FONDO e il GESTORE intendono stipulare la convenzione di cui all'art. 6, comma 1, del DECRETO.
6. Il FONDO è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del DECRETO. Detti valori devono essere contabilizzati ai valori correnti, secondo i criteri dettati dalla COVIP ai sensi dell'art.19, comma 2, lett. f), del DECRETO, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.
7. Le risorse del FONDO dovranno essere investite nel rispetto dei criteri e dei limiti di investimento stabiliti dal DECRETO e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 settembre 2014, n. 166/2014 (di seguito definito "D.MEF.") ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee nei casi previsti dalla COVIP.



8. Il GESTORE e il FONDO si dichiarano a conoscenza delle informazioni rilevanti ai fini del conflitto di interessi ai sensi del D.MEF.. A tal fine, il GESTORE e il FONDO dichiarano di essersi scambiati tutte le informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio dei conflitti d'interesse, secondo quanto previsto nell'Allegato 5.
9. Nel caso di impiego di strumenti derivati il FONDO delega il GESTORE, che si impegna, ad effettuare gli adempimenti introdotti dal Regolamento UE n. 648/2012, (c.d. "normativa EMIR"), uniformandosi al citato regolamento, secondo quanto previsto allo specifico Allegato 3.
10. Alla data della presente convenzione, l'incarico di Banca Depositaria del Fondo, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DECRETO, è affidato a DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A con sede in Milano, via Anna Maria Mozzoni, 1.1, Albo delle Banche n. 5000.5, partita IVA n. 13212880150 (di seguito "BANCA DEPOSITARIA"); l'incarico di SERVICE AMMINISTRATIVO alla società Previnet S.p.A. – con sede in Preganziol (TV), Via Forlanini, n. 24, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso partita IVA n. 03135660268 (di seguito "SERVICE AMMINISTRATIVO").

Quanto sopra premesso, il FONDO ed il GESTORE, ciascuno denominato individualmente anche "PARTE" e congiuntamente "PARTI" convengono e stipulano la seguente

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI RISORSE DEL COMPARTO BILANCIATO DEL FONDO**

### **Articolo 1 (Premesse ed Allegati)**

1. Le premesse e gli Allegati da 1 a 6, formano parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE.

### **Articolo 2 (Definizioni)**


1. Ove non diversamente indicato nella presente CONVENZIONE e nei relativi Allegati, alle seguenti parole scritte in carattere maiuscolo verrà attribuito il seguente significato:
  - CONVENZIONE: la presente convenzione;
  - RISORSE: gli strumenti finanziari e la liquidità conferiti, inizialmente e in corso di mandato, dal FONDO al gestore ai fini dell'esecuzione del mandato;
  - PORTAFOGLIO: l'insieme delle RISORSE depositate presso la BANCA DEPOSITARIA la cui gestione è oggetto del presente mandato;
  - LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE (o LINEE DI INDIRIZZO): gli obiettivi ed i limiti della gestione delle RISORSE definiti dalla normativa vigente e dalla presente CONVENZIONE, all'art. 6 e dettagliate nell'Allegato 1.

### **Articolo 3 (Obbligazione del GESTORE)**

1. Ogni obbligo assunto nella CONVENZIONE dal GESTORE, anche relativo all'attività di qualsivoglia terzo del quale il GESTORE abbia deciso autonomamente di avvalersi, è riferito direttamente al GESTORE come obbligo proprio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ.

### **Articolo 4 (Oggetto della CONVENZIONE)**

1. La CONVENZIONE ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in strumenti finanziari delle RISORSE del FONDO relative al COMPARTO Bilanciato.
2. Le RISORSE di cui al comma 1 sono depositate in conti correnti e in deposito titoli in essere presso la BANCA DEPOSITARIA, intestati al FONDO e rubricati a nome del GESTORE.



3. Il FONDO conferisce al GESTORE, che accetta, specifico mandato di gestione ad operare conformemente alle previsioni della CONVENZIONE, alle linee di indirizzo di gestione illustrate all'Art. 6 e dettagliate nell'Allegato 1.

4. Il FONDO decide periodicamente gli importi da mettere a disposizione del GESTORE.

5. Nel corso della durata della CONVENZIONE, per proprie esigenze, anche di riallocazione dei mandati, il FONDO può esigere dal GESTORE lo smobilizzo parziale del PORTAFOGLIO.

#### **Articolo 5 (Modalità di esecuzione della prestazione)**

1. Il GESTORE si obbliga a gestire il patrimonio affidatogli conformemente alle linee generali di indirizzo specificate nell'art. 6 e, comunque, nel rispetto assoluto delle disposizioni del DECRETO, del D.MEF. e di ogni altra legge, decreto, atto amministrativo o prescrizione della COMMISSIONE DI VIGILANZA, anche emanati successivamente alla sottoscrizione della CONVENZIONE.

2. La gestione delle RISORSE è effettuata dal GESTORE nell'esclusivo interesse del FONDO.

3. Il GESTORE si obbliga ad effettuare la gestione direttamente, senza alcuna facoltà di affidamento a terzi dell'incarico.

4. Il GESTORE si obbliga a informare per iscritto il FONDO in merito a variazioni rilevanti del team di gestione che possano avere impatto sul corretto svolgimento delle obbligazioni a carico del GESTORE, ai sensi della presente CONVENZIONE.

5. Nell'esecuzione della CONVENZIONE, il GESTORE impartisce istruzioni alla BANCA DEPOSITARIA, che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal D.MEF., alle disposizioni della COVIP ed ai limiti stabiliti nella CONVENZIONE.

#### **Articolo 6 (Linee di indirizzo della gestione)**

1. Fermi restando i criteri e limiti fissati dal DECRETO, dal D.MEF. e da ogni altra successiva disposizione normativa in materia, il GESTORE eseguirà il proprio incarico in conformità con le LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE descritte nell'Allegato 1.

2. L'obiettivo della Gestione è di conseguire un rendimento superiore al PARAMETRO DI RIFERIMENTO nel rispetto del limite previsto per il PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO, come specificati nell'Allegato (1). L'orizzonte temporale di riferimento è di 10 anni.

3. Il GESTORE può operare soltanto sulle attività finanziarie indicate nell'Allegato 1, secondo le limitazioni contenute nello stesso.

4. Il GESTORE può operare esclusivamente con controparti di mercato di primaria importanza che non appartengono al proprio gruppo, ripartendo i volumi di negoziazione, al fine di minimizzare il rischio di controparte ed assicurando nel contempo il rispetto delle migliori condizioni di mercato (c.d. *best execution*). I casi di ritardato o mancato adempimento delle operazioni poste in essere dal GESTORE, da parte delle controparti da questi prescelte, sono regolati dal principio previsto all'art. 6, comma 9, del DECRETO. Il GESTORE si impegna a fornire le informazioni richieste in Allegato 2 relative alle transazioni effettuate nella frequenza indicata oltre che su richiesta specifica del FONDO.

5. Previa definizione delle modalità tecniche e operative, Il FONDO si riserva di utilizzare le proprie attività in operazioni di prestito titoli ("Securities lending") con primarie controparti bancarie, con le quali si impegna ad imporre l'obbligo di pronta riconsegna, a semplice chiamata, al fine di non interferire nell'attività del GESTORE.



**Articolo 7**  
**(Modifica delle LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE)**

1. Le LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE possono essere modificate dal FONDO, previa comunicazione scritta inviata al GESTORE e alla BANCA DEPOSITARIA, almeno 20 giorni prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla BANCA DEPOSITARIA. La comunicazione dovrà specificare anche il momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.
2. Qualora il GESTORE non convenga con il FONDO in ordine alle indicazioni ricevute ai sensi del comma 1, dovrà comunque adeguarsi ad esse nel termine fissato dal FONDO, segnalando per iscritto al FONDO i riflessi che si possono determinare sulla redditività del PORTAFOGLIO.
3. Il GESTORE può proporre, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del PORTAFOGLIO, una modifica delle LINEE DI INDIRIZZO. In caso di mancata adesione del FONDO, il GESTORE dovrà comunque adeguarsi alle indicazioni del FONDO stesso.
4. In caso di modifica delle LINEE D'INDIRIZZO, le PARTI avranno facoltà di rideterminare gli obiettivi della gestione e la misura delle commissioni.

**Articolo 8**  
**(Controllo del rischio)**

1. Per la valutazione della rischiosità della gestione viene utilizzato il PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO indicato nell'Allegato 1. L'indicatore, che il GESTORE si impegna a contenere nei limiti dettagliati, dovrà essere calcolato secondo le modalità e la formula di calcolo specificate nello stesso allegato. Il limite indicato può essere soggetto a modifiche in relazione ad eventuali variazioni del PARAMETRO DI RIFERIMENTO e/o delle LINEE DI INDIRIZZO. Il FONDO, di concerto con il GESTORE ed in forma scritta, può definire ulteriori indicatori di rischio, anche per periodi di tempo limitati.
2. Qualora il PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO del mandato risulti superiore al limite massimo fissato, il GESTORE sarà tenuto ad attuare tutte le azioni possibili al fine di riportare nel più breve tempo possibile il valore entro i limiti massimi consentiti, in ogni caso senza alcun diritto del Fondo a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento ai sensi del successivo art. 18, comma c, per cause indipendenti dall'operato del GESTORE.

**Articolo 9**  
**(Onere della prova)**


1. Nelle controversie inerenti allo svolgimento dei servizi previsti dalla CONVENZIONE, spetta al GESTORE l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

**Articolo 10**  
**(Durata della Convenzione)**

1. La presente CONVENZIONE decorre dal 1 Marzo 2019 per una durata di dieci (10) anni, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, e non può essere rinnovata tacitamente.
2. Il GESTORE, intercorsa la scadenza contrattuale, è tenuto in ogni caso a proseguire la gestione, sulla base delle LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE convenute e nel rispetto delle condizioni pattuite, fino all'accettazione dell'incarico da parte di un altro gestore abilitato.

**Articolo 11**  
**(Modalità di smobilizzo parziale delle RISORSE)**

1. Il FONDO, nel corso della durata della CONVENZIONE, può richiedere per iscritto al GESTORE lo smobilizzo parziale del PORTAFOGLIO.
2. Le richieste di cui al comma precedente vanno inoltrate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, o entro il minor termine concordato tra le PARTI. Tale preavviso non si rende necessario se la richiesta di liquidità trova capienza (alla valuta del prelievo) nel conto corrente in Euro affidato al GESTORE. In tal caso il FONDO



comunica comunque al GESTORE l'entità del prelievo che, salvo diverso accordo, potrà avvenire il giorno successivo alla comunicazione.

#### **Articolo 12 (Diritto di voto)**

1. La titolarità del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari acquisiti dal GESTORE ai sensi della presente CONVENZIONE spetta in via esclusiva al FONDO.
2. Il FONDO può conferire al GESTORE la delega per l'esercizio del diritto di voto, mediante una procura rilasciata per iscritto ed efficace esclusivamente per ogni singola assemblea. In tutti i casi, il GESTORE, preventivamente, su richiesta scritta del FONDO, comunicherà i contenuti dei singoli ordini del giorno, collaborando con il Fondo per la formazione del suo orientamento. Le istruzioni di voto, da conferire in forma scritta, sono vincolanti.

#### **Articolo 13 (Rapporti con la BANCA DEPOSITARIA e con il SERVICE AMMINISTRATIVO)**


1. Nell'esercizio della gestione il GESTORE impartirà alla BANCA DEPOSITARIA le necessarie disposizioni e fornirà i relativi dati contabili al GESTORE AMMINISTRATIVO nel pieno rispetto delle regole e principi contenuti in apposito accordo sottoscritto tra il FONDO, il GESTORE, la BANCA DEPOSITARIA ed il SERVICE AMMINISTRATIVO denominato "SERVICE LEVEL AGREEMENT".
2. Qualora il FONDO intenda sostituire la BANCA DEPOSITARIA o il SERVICE AMMINISTRATIVO, dovrà darne comunicazione per iscritto al GESTORE, indicando il nominativo della nuova BANCA DEPOSITARIA o del nuovo SERVICE AMMINISTRATIVO, nonché la data a decorrere dalla quale il GESTORE dovrà indirizzare al nuovo soggetto le disposizioni e i dati contabili.
3. In tale evenienza, prima dell'avvio dell'incarico al nuovo soggetto, il GESTORE si obbliga, ora per allora, alla sottoscrizione di un nuovo accordo di contenuto analogo a quello previsto nel primo comma del presente articolo.

#### **Articolo 14 (Rendiconto e obblighi di informazione)**

1. Il GESTORE si obbliga a fornire al FONDO un rendiconto dell'attività svolta, in conformità con la delibera della COVIP, assunta ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DECRETO e si impegna a riferire sulle attività svolte secondo le modalità e le informazioni specificate nell'Allegato 2.
2. Ciascuna PARTE è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta, ogni informazione o dato necessario per consentire la corretta e compiuta esecuzione della CONVENZIONE, nonché l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente o di corrispondere alle richieste della COVIP. Il GESTORE, su richiesta del FONDO, è tenuto a rendere disponibile ogni altra informazione o documento che riguardi l'attività di gestione.
3. Il GESTORE si rende inoltre disponibile ad integrare il flusso di dati in base alle procedure e agli applicativi in uso presso la BANCA DEPOSITARIA e il SERVICE AMMINISTRATIVO riguardo al contenuto degli attivi che compongono OICR, Etf, Sicav armonizzati, altro – se proposti in fase di gestione - al valore delle commissioni di negoziazione, della tassazione, delle controparti e quanto altro ritenuto necessario dal Fondo Pensione.

#### **Articolo 15 (Commissioni)**

1. A titolo di corrispettivo per l'attività di gestione svolta, il GESTORE ha diritto a percepire per la durata di cui all'art. 10 della presente CONVENZIONE:
  - a) una commissione fissa annua calcolata sul patrimonio in gestione;
  - b) una commissione di incentivo calcolata sulla differenza tra il rendimento del PORTAFOGLIO, dedotta la commissione fissa, e quello del PARAMETRO DI RIFERIMENTO.
2. L'entità, le modalità di calcolo e le tempistiche di liquidazione delle commissioni sono dettagliate nell'Allegato 4 della CONVENZIONE.



3. La commissione così calcolata si intenderà esaustiva di ogni e qualsiasi pretesa del GESTORE per lo svolgimento dell'incarico, dovendosi infatti ritenere omnicomprensiva di ogni e qualsiasi compenso, indennizzo, costo, onere e/o rimborso.

4. Nel caso in cui la CONVENZIONE venga risolta prima della scadenza il compenso del gestore si calcola in proporzione all'effettivo periodo di attività.

5. Le Parti accettano di revisarare le commissioni di qui al presente articolo nonché all'Allegato 4 della Convenzione quando la valorizzazione del Portafoglio sarà superiore a EUR 100.000.000.

#### **Articolo 16 (Conflitto di interessi)**

1. Il GESTORE dichiara di essere a conoscenza del Documento di Politica sul conflitto di interessi approvato dal FONDO ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.MEF. alle cui previsioni è tenuto ad adeguarsi nell'esecuzione del mandato affidato.

2. Il FONDO può modificare, senza preavviso, gli indirizzi riferiti alla disciplina del conflitto d'interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla BANCA DEPOSITARIA. Ogni variazione avrà effetto dopo 30 giorni dall'avvenuta ricezione da parte del GESTORE dell'informativa relativa.

3. Il GESTORE è tenuto a comunicare tempestivamente al FONDO e alla BANCA DEPOSITARIA le operazioni effettuate in conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dall'Allegato 5, o le altre situazioni di conflitto rilevanti nel rispetto del Documento di Politica sul conflitto di interessi approvato dal FONDO.

4. Il GESTORE è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto al FONDO ed alla BANCA DEPOSITARIA ogni situazione di conflitto d'interesse rilevante ai sensi della normativa di riferimento, come di tempo in tempo integrata e modificata. Il GESTORE si impegna a gestire i conflitti d'interesse nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità di Vigilanza, e qualora ritenga di non poter gestire efficientemente eventuali conflitti o che tali conflitti possano avere un impatto negativo per il FONDO, si impegna a darne informativa al FONDO.

#### **Articolo 17 (Recesso)**

1. Il FONDO può recedere anticipatamente rispetto alla data di scadenza della CONVENZIONE, senza obbligo di motivazione alcuna e senza oneri né spese, dandone preavviso mediante comunicazione raccomandata A/R indirizzata al GESTORE, e per conoscenza alla BANCA DEPOSITARIA, nella quale risulti indicata unicamente la data di cessazione del rapporto. Il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni.

2. Nel caso previsto al precedente comma 1, durante il periodo di preavviso, il GESTORE è tenuto a proseguire la gestione sulla base delle specifiche LINEE D'INDIRIZZO stabilite dal FONDO.

3. Il GESTORE può recedere dalla CONVENZIONE, prima della scadenza, con le medesime modalità indicate al comma 1, nell'ipotesi di modifica particolarmente rilevante delle LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE, di cui al precedente art. 7. Il recesso è sospeso, salvo diversa indicazione del FONDO, fino all'accettazione dell'incarico da parte di un altro gestore. In tale ipotesi il GESTORE sarà tenuto a proseguire la gestione sulla base delle LINEE DI INDIRIZZO convenute nella CONVENZIONE vigente e nel rispetto di tutte le altre condizioni contrattuali pattuite.

4. Nei casi sia di scadenza della CONVENZIONE, sia di recesso, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO il rendiconto di cui all'art. 14, per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo rendiconto e quella di cessazione della CONVENZIONE.

5. La BANCA DEPOSITARIA ha l'obbligo di provvedere all'esecuzione delle operazioni eventualmente in corso alla data di cessazione dell'efficacia della CONVENZIONE.



**Articolo 18**  
**(Clausola risolutiva espressa)**

1. Fermo restando quanto definito al precedente articolo 17, il FONDO ha diritto di risolvere, senza preavviso, la presente CONVENZIONE nelle ipotesi in cui il GESTORE:

- a) contravvenga alle disposizioni del DECRETO e di ogni altra disposizione legislativa, regolamento, atto amministrativo o prescrizione della COVIP;
- b) violi le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'Allegato 1 relative alle LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE;
- c) non rispetti le previsioni relative ai livelli massimi del PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO, fissati nell'art.8 della CONVENZIONE e nell'Allegato 1, sempreché il mancato rispetto non sia dovuto a cause indipendenti dall'operato del GESTORE;
- d) non rispetti gli obblighi di rendicontazione e informazione, di cui all'art. 14;
- e) ometta di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 5 comma 4;
- f) violi le norme in tema di conflitto d'interessi di cui all'art. 16;
- g) utilizzi controparti per le quali il FONDO abbia manifestato per iscritto il suo mancato gradimento.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, il FONDO ha facoltà di comunicare per iscritto al GESTORE, con copia per conoscenza alla BANCA DEPOSITARIA, l'immediata risoluzione della CONVENZIONE, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito.

3. Il GESTORE è tenuto a non compiere alcun'altra operazione e a predisporre immediatamente il rendiconto relativo al periodo seguente all'ultimo rendiconto trasmesso.

4. La risoluzione decorre dalla data in cui il GESTORE riceve comunicazione dal FONDO di volersi avvalere della presente clausola.

**Articolo 19**  
**(Divieto di cessione)**

1. La presente CONVENZIONE non è cedibile dal GESTORE, né quest'ultimo può comunque sostituire a sé altri nei rapporti da essa derivanti.

2. Nei casi di cui all'articolo 2558 del codice civile il subentro della Società acquirente è subordinato all'assenso esplicito da parte del FONDO; in caso negativo, trova applicazione quanto previsto dal precedente articolo 17 comma 1.

**Articolo 20**  
**(Rappresentanti e comunicazioni tra le parti)**

1. Ogni comunicazione tra le PARTI relativa alla CONVENZIONE dovrà essere effettuata in forma scritta ed indirizzata ai seguenti indirizzi:

- per il GESTORE: HSBC Global Asset Management (France) Italian Branch (c.a. Dott. Matteo ERCOLE) – Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 Milano, Italia; email: matteo.ercole@hsbc.com
- per il FONDO: FONFO Pensione Perseo Sirio (c.a. Dott. Luciano Buttaroni) – Via Scialoia, 3 00196 Roma; email: funzionefinanza@perseosirio.it.

2. Le parti dichiarano che i soggetti muniti di poteri idonei ad impegnarle, ai fini della CONVENZIONE, sono:

- per il GESTORE: i procuratori muniti di poteri di firma;
- per il FONDO: il Presidente pro-tempore.

**Articolo 21**  
**(Obbligo di segretezza)**

1. Le Parti si impegnano a tenere strettamente riservato il contenuto della Convenzione ancorché il GESTORE potrà segnalare il proprio rapporto con il FONDO quale referenza professionale. Il GESTORE inoltre: a) garantirà la massima riservatezza, da parte sua nonché dei propri preposti e dei terzi dei quali dovesse eventualmente avvalersi, in relazione all'attività svolta ed alle informazioni delle quali verrà in possesso nell'espletamento della stessa impegnandosi a non utilizzarle - né farle utilizzare da parte di terzi - per fini diversi da quelli strettamente inerenti allo svolgimento dell'incarico ed impegnandosi altresì a non divulgare

informazioni in merito alla politica di investimento del FONDO con particolare ma non esclusivo riferimento alle modalità di esercizio dei diritti di voto; b) consentirà al Fondo e/o a suoi incaricati nonché alla BANCA DEPOSITARIA, ed al personale ispettivo delle autorità di vigilanza e di controllo l'accesso pieno ed incondizionato presso i locali e gli archivi propri e/o di terzi ad ogni informazione, notizia, dato, elaborato e procedura afferenti allo svolgimento della gestione ed alla consistenza delle RISORSE; c) sarà responsabile ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (e successive integrazioni e/o modifiche) del trattamento dei dati connessi all'applicazione della Convenzione e garantirà il puntuale rispetto delle misure di sicurezza previste in materia di trattamento dei dati personali.


**Articolo 22**  
**(Validità della CONVENZIONE)**

1. Il presente accordo tra le PARTI, costituito dalla CONVENZIONE e dagli Allegati da 1 a 6, viene redatto in due originali, siglati in ogni pagina e sottoscritti dai rappresentanti legali del FONDO e del GESTORE.

**Articolo 23**  
**(Foro competente)**

1. Tutte le controversie relative alla presente CONVENZIONE, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono devolute ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, che le PARTI dichiarano di conoscere ed accettare interamente.  
2. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo diritto.  
3. Le PARTI si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.  
4. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle PARTI la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente è il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, il 06 febbraio 2019

PERSEO SIRIO  
- Il Presidente -  


**Fondo Pensione Perseo Sirio**  
Iscritto Albo Covip n. 164  
C.F. 97660520582

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  
Il Legale Rappresentante

  
Matteo PARDI  
Chief Executive Officer  
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT  
(France)